

(N. 1166)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABBRI, PANIGAZZI, VELLA, SCEVAROLLI, VASSALLI, SELLITTI, BUFFONI, CIMINO, CASTIGLIONE, FRASCA, MARINUCCI MARIANI e DELLA BRIOTTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1985

Norme per incentivare il concorso dei privati  
nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 agosto 1982, n. 512, sul regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, ha lo scopo di incentivare, tramite lo strumento delle agevolazioni fiscali, il concorso dei privati nella salvaguardia del patrimonio culturale. In particolare, in base all'articolo 3, primo comma, n. 2, e secondo comma, n. 2, della legge, è possibile dedurre dal reddito, ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, le erogazioni liberali in favore dello Stato, di enti pubblici e di istituti culturali privati, legalmente riconosciuti e operanti senza scopo di lucro nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale, effettuata per la tutela dei beni indicati nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 1963, n. 1409.

La legge n. 512 ha rappresentato un importante segnale di principio ed ha raccolto diffusi consensi, soprattutto per quanto riguarda le agevolazioni previste per le cosiddette sponsorizzazioni a fini culturali, nei confronti delle quali si mostrano attualmen-

te grande attenzione e disponibilità da parte del mondo produttivo. L'apporto del privato, d'altra parte, appare indispensabile oggi per la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio culturale, come quello del nostro Paese, di inestimabile valore, ma sempre più compromesso da gravi fenomeni di degrado determinati non soltanto dall'inesorabile trascorrere del tempo, ma anche e soprattutto dall'incuria dell'uomo e dall'impossibilità dello Stato di provvedere con propri mezzi finanziari in misura sufficiente: basti considerare che per il 1985 il Ministero per i beni culturali e ambientali potrà disporre complessivamente di appena 168 miliardi per la salvaguardia dei beni soggetti alla propria amministrazione e per tutte le altre attività di promozione culturale ad esso attribuite!

Nel primo biennio di applicazione la legge n. 512 non sembra aver corrisposto in modo del tutto soddisfacente alle aspettative suscitate, pur mantenendosi ancora nei suoi confronti un notevole interesse.

Fino ad oggi non è neppure stato approvato il previsto regolamento di esecuzione, il quale, peraltro, nel testo che officiosamente si conosce, almeno per quanto riguarda le erogazioni liberali agevolate, non risolverà in modo adeguato i problemi di interpretazione emersi nella prima esperienza applicativa, ma anzi potrà rappresentare un ulteriore elemento di incertezza ermeneutica e di non giustificata complicazione procedurale.

Deve riconoscersi, inoltre, che la formulazione dell'articolo 3, primo comma, n. 2, e secondo comma, n. 2, della legge risulta ampiamente carente, sia per quanto attiene alla limitatezza ed alla non univoca individuazione delle iniziative che possono essere sostenute dalle erogazioni agevolate, sia per quanto attiene ai beni oggetto delle iniziative stesse che risultano essere, oltre al patrimonio archivistico, soltanto le cose singole di interesse storico-artistico indicate dall'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939, con immotivata esclusione degli immobili aventi riferimento con la storia della politica e della cultura, e delle collezioni e raccolte di cui agli articoli 2 e 5 della stessa legge.

Nessuna agevolazione, poi, è prevista per le attività di studio e di ricerca relative ai beni culturali protetti, con l'eccezione di quelle specificatamente dirette all'organizzazione di mostre ed esposizioni, con evidente, non condivisibile, sottovalutazione dell'impegno scientifico autonomamente considerato, quasi il momento della conoscenza non risultasse tra i più essenziali per la tutela e la valorizzazione dei beni storico-artistici.

C'è da osservare, inoltre, che anche le procedure previste dall'articolo 3, primo comma, n. 2, e secondo comma, n. 2, della legge n. 512 sono troppo incerte o troppo macchinose, come nel caso della necessità della preventiva autorizzazione ministeriale per l'organizzazione di mostre finanziate con apporti privati.

Sotto questo profilo — che sembra destare le maggiori preoccupazioni degli *sponsor*, da un lato, interessati ad una maggiore certezza circa i benefici fiscali e di « immagine » ad essi spettanti; dell'amministrazione,

dall'altro, timorosa di un possibile svilimento della propria funzione di indirizzo e controllo sulla salvaguardia — si rivela un fraintendimento di fondo, che appare opportuno dissipare. Se è vero, infatti, che il potere pubblico non può e non deve rinunciare ad alcuna prerogativa in ordine alla conservazione e alla valorizzazione dei beni, è pur vero che al privato, il quale intende effettuare erogazioni per la tutela, non può non riconoscersi, come la Costituzione gli garantisce, autonomia culturale e libertà di scelta.

Proprio nella fase preliminare del rapporto tra pubblico e privato, allorchè in via informale il potenziale *sponsor* ed il futuro beneficiario entrano in contatto, può conseguirsi agevolmente il risultato ottimale di ottenere la cooperazione ed il coinvolgimento del privato nella stessa individuazione e nella progettazione della iniziativa di interesse culturale da perseguire, sempre che l'amministrazione sappia esprimere essa stessa capacità di proposizione e di indirizzo. Tale « incontro » tra pubblico e privato, che rappresenta uno dei modi più interessanti, oggi, di integrazione funzionale tra società civile e istituzioni, si manifesta nel momento, questo sì formale quanto agli effetti esterni, dell'accettazione dell'erogazione da parte del destinatario salve le potestà dell'amministrazione, attribuite alla stessa dalle leggi sostanziali di tutela, in ordine allo svolgimento delle attività promosse dal contributo finanziario del privato, il quale, d'altra parte, potrà accedere al beneficio fiscale nei modi ordinari previsti dalla legislazione tributaria vigente, documentando in modo idoneo l'elargizione effettuata a fini culturali mediante presentazione nella dichiarazione dei redditi della ricevuta rilasciatagli dal destinatario al momento dell'accettazione.

È convinzione diffusa, peraltro, che gli incentivi fiscali diretti alla promozione culturale non soltanto trovano giustificazione nel rilievo costituzionale che l'articolo 9 conferisce all'interesse collettivo alla protezione del patrimonio storico-artistico, ma addirittura risultano produttivi di effetti positivi ulteriori, per la possibilità offerta dall'im-

piego di tale strumento di orientare nuove risorse, a favore di attività di alto significato civile, di incrementare il volume complessivo dell'IVA a seguito degli investimenti aggiuntivi prodotti dall'apporto palese di capitali privati nella forma di sponsorizzazioni culturali, di indurre vantaggi ulteriori di ordine socio-economico connessi con le attività di interesse culturale promosse, quali il rilancio dell'occupazione e la riqualificazione degli addetti nei campi di intervento, il rilancio di un turismo più qualificato.

Per tali considerazioni sembra opportuno proporre un nuovo testo dell'articolo 3, primo comma, n. 2, e secondo comma, n. 2, della legge n. 512, al fine di non compromettere e di non disperdere quel consenso che ancora la norma riceve dal mondo produttivo e dall'opinione pubblica, nonostante il relativo insuccesso dell'esperienza applicativa. Precisamente si ritiene di riformulare, con modificazioni ed integrazioni, la disposizione in oggetto, estendendo il beneficio fiscale alle elargizioni effettuate per tutte le categorie di beni culturali previste dalla vigente legislazione di salvaguardia.

Per l'individuazione delle attività da incentivare si preferisce una dizione ampia (acquisto, tutela e valorizzazione), che consenta nella prassi di far riferimento a tutti gli interventi specifici da attuare e la cui indicazione appartiene alle discipline scientifiche piuttosto che al diritto.

Si inseriscono, inoltre, tra le attività da stimolare tramite il beneficio fiscale anche quelle di studio e di ricerca riguardanti il settore dei beni culturali, indipendentemente dagli scopi cui esse siano finalizzate.

Si riducono, infine, all'essenziale i vincoli di carattere procedurale, per non mortificare una disponibilità generosa, ma che potrebbe altrimenti dirigersi verso forme di impegno diverse, del tutto al di fuori dalla possibilità di un indirizzo in sede pubblica. È anche una sfida per le strutture amministrative competenti impedire che ciò avvenga, con grave pregiudizio dell'interesse collettivo, tentando di coinvolgere, invece, per quanto possibile il privato in un rapporto agile e produttivo di risultati di sicuro rilievo non soltanto culturale, ma anche economico-sociale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il n. 2 del secondo comma e i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di interesse culturale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1049, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè per lo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali vigila sull'impiego delle erogazioni di cui al n. 2) del precedente comma effettuate a favore di enti culturali privati, affinchè siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza per motivi non imputabili ai beneficiari, su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono all'entrata dello Stato e vengono ascritte in aggiunta al bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

## Art. 2.

Il n. 2 del secondo comma e i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di interesse culturale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè per lo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sull'impiego delle erogazioni di cui al n. 2) del precedente comma effettuate a favore di enti culturali privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari, su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettivamente all'entrata dello Stato e vengono ascritte in aggiunta al bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

## Art. 3.

Per far fronte al minor introito derivante dall'applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.